

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 7[^]

N. 2533/12 RG Esecuzioni

Il Giudice delle Indagini Preliminari , dr. Maurizio Caivano , in funzione di giudice dell'esecuzione;

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di [REDACTED] , n. [REDACTED] il [REDACTED];

Vista l'istanza presentata in data 4 dicembre 2012 nell'interesse del [REDACTED] volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza emessa da questo Ufficio il 13.7.2012 con sospensione dell'ordine di esecuzione pena carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 25 ottobre 2012;

Visto il parere espresso dal PM all'udienza camerale del 15 marzo 2013 ed a scioglimento della riserva espressa in quella sede , osserva.

Va preliminarmente precisato che il [REDACTED] , con sentenza emessa da questo Ufficio il 13.7. 2012 ai sensi dell'art. 442 cpp , è stato condannato alla pena di gg. 10 di arresto e € 600,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 primo e secondo comma lett. b) Decr. Leg. 285/92 , con la contestuale applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 6 (sei) , e che il [REDACTED] stesso , a mezzo di difensore , ha presentato in data 19 ottobre 2012 appello avverso la predetta pronuncia.

Orbene il difensore ha eccepito che , non essendo stata dichiarata la contumacia dell'imputato nel corso del giudizio abbreviato (" indicato in sentenza come " assente ") , non si era provveduto a notificare al suo assistito l'estratto contumaciale con la conseguenza che , nonostante l'atto di appello presentato il 19.10.2012 , la sentenza era stata dichiarata irrevocabile il 14.10.2012.

Orbene va osservato che , secondo l'orientamento ormai prevalente della SC , la riforma attuata con la cd legge Carotti (n° 479/99) alla disciplina dell'udienza preliminare con l'introduzione in essa dell'istituto della contumacia ha prodotto effetti anche sul rito abbreviato che , mediante il richiamo operato dall'art. 441 primo comma cpp , ad essa rinvia con la conseguenza che la distinzione tra il " non comparso " e " contumace " è divenuta superflua , " così come deve intendersi superata ed assorbita dalle disposizioni dettate per la fase dibattimentale (articolo 548 c.p.p.) la specifica disposizione dell'articolo 442 comma 3 c.p.p. e 134 disposizioni di attuazione, che facevano riferimento ad una situazione giuridico - processuale superata dalla recente normativa. Pertanto, non sembra vi sia più spazio per interpretazioni che impongano la notifica della sentenza all'imputato non comparso, che non sia anche contumace, mentre deve ritenersi che il rinvio dell'articolo 442 c.p.p. all'articolo 529 e seguenti comprenda - ora - anche il rinvio all'articolo 548, con la conseguenza che, là dove vi sia stata lettura del dispositivo, la notifica dell'estratto vada effettuata solo all'imputato contumace e non anche all'imputato altrimenti non comparso (vedi anche sentenza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 36860 del 29/09/2005 con cui si è precisato che " la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato deve essere notificata solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace e non anche all'imputato che non sia comparso, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442 comma terzo cod. proc. pen. e 134 disp. att., secondo cui la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso, deve ritenersi superata dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto la contumacia nella fase dell'udienza preliminare; ne consegue che oggi il rinvio alle disposizioni sul dibattimento contenuto nell'art. 442 comma primo cod. proc. pen. comprende anche l'art. 548 cod. proc. pen., che prevede appunto la notifica della sentenza al solo imputato contumace ".

Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito con successiva sentenza Cass. n° 40443 del 2008 con cui si è tuttavia precisato che " l'omissione della formale dichiarazione di contumacia non

integra, di per sè sola, alcuna nullità della sentenza poiché una simile sanzione non è prevista dall'ordinamento processuale" (Cass. 16.12.1997 n. 1324; conformi n. 746 del 1997 e n. 8948 del 1995; difforme n. 882 del 1997) " non costituendo " lesione di una garanzia difensiva la omessa dichiarazione di contumacia nel caso in cui risulti la regolare citazione a giudizio dell'imputato, e non risultino cause di impedimento a comparire ". Il medesimo principio è stato altresì espresso dalla SC con successiva sentenza n° 26671 del 2009.

Ne discende che , essendosi il procedimento esaurito all'udienza del 13 luglio 2012 in cui l'imputato non era comparso , pur ritualmente citato , non deducendo cause di impedimento a comparire , al [REDACTED] , pur in assenza di una formale declaratoria di contumacia , doveva essere notificata la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

Deve essere pertanto dichiarata , ai sensi dell'art. 670 cpp , la non esecutività della sentenza emessa da questo Ufficio il 13.7.2012 con conseguente sospensione dell'ordine di esecuzione pena carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 25 ottobre 2012.

P.Q.M.

visto l'art.670 cpp

dichiarata la non esecutività della sentenza emessa da questo Ufficio il 13.7.2012 con conseguente sospensione dell'ordine di esecuzione pena carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 25 ottobre 2012.

Dispone che copia del presente provvedimento sia unito in copia al fascicolo da restituire alla Corte di Appello di Roma nonché trasmesso all'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica Sede per quanto di competenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma 18.3.2013

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(dr. Maurizio Caivano)

Depositato in Cancelleria

oggi 19 MAR 2013



DE CANCELLIERE
Conti Nadia